



NOTAIO  
FEDERICO TONELLI

Repertorio n. 34023 ----- Raccolta n. 19927

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Oggi, otto novembre duemiladieci -----

----- 8 novembre 2010 -----

in Casalecchio di Reno, Via Porrettana n. 177, alle ore 18,05 -----  
avanti a me Federico Tonelli, notaio in Casalecchio di Reno, iscritto al Col-  
legio Notarile di Bologna, è presente il signor: -----

- MORTARI UMBERTO, nato a Bologna (BO) il giorno 21 febbraio 1950, il  
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua e-  
sclusiva veste di Amministratore Unico della società "TEATRO EVENTO  
SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Vignola (MO), Via Traversagna  
n. 2/A, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di  
Modena 00927580373, Partita IVA n. 02172890366, società iscritta presso  
il suddetto Registro Imprese alla sezione "Cooperative a mutualità preva-  
lente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c." - categoria "Cooperative di  
produzione e lavoro" con il n. A108130, domiciliato, per la carica, presso la  
medesima società. -----

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono  
certo, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci della  
indicata società. -----

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il comparente il  
quale -----

----- constata -----

- che sono presenti, in proprio o per delega, numero otto soci su nove a-  
vanti diritto di voto, come risulta da foglio di presenza che si allega al pre-  
sente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avutane  
dal comparente; -----

- che l'Organo Amministrativo è presente in persona di se medesimo An-  
ministratore Unico; -----

- che la società è priva del Collegio Sindacale; -----

- che l'assemblea è stata convocata a mezzo avviso di convocazione in-  
viato a tutti i soci a mezzo posta elettronica in data 25 ottobre 2010; -----

----- dichiara -----

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e che pertanto  
la presente Assemblea è validamente costituita per deliberare sul seguen-  
te -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1. Adozione di un nuovo statuto per passaggio da cooperativa di produzio-  
ne e lavoro a cooperativa sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Prende la parola il Presidente il quale, passando alla trattazione dell'unico  
punto posto all'ordine del giorno, espone le ragioni per cui, in considera-  
zione delle mutate esigenze operative della società, si rende necessario  
trasformare la stessa in cooperativa sociale e conseguentemente adottare  
un nuovo testo di statuto sociale conforme alla legge n. 381 dell'8 novem-  
bre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, rispondente alle spe-  
cifiche esigenze della società, il cui testo è già stato comunicato ai soci pri-  
ma d'ora. -----

A tale riguardo il Presidente precisa che la cooperativa intende procedere  
alla modifica della denominazione sociale da quella attuale "TEATRO E-

Reg.to all'Agenzia delle  
Entrate Ufficio Territoriale  
Bologna 2

il 10/11/2010

al N. 14501 AT

esatte Euro 16200



Verba n. 177 del 08/11/2010 - Le 08/11/2010 - Data di nascita: 01/02/1950 - Data di morte: 01/02/2010

VENTO SOCIETA' COOPERATIVA" a "TEATRO EVENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", nonché mantenere le regole organizzative proprie del modello delle società a responsabilità limitata cui lo statuto fa espresso rinvio. -----

Il Presidente dà atto che l'Assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità, per alzata di mano, nessun astenuto, di approvare le proposte del Presidente e di conseguenza: -----

- di trasformare la cooperativa in cooperativa sociale e conseguentemente di modificare la denominazione sociale da quella attuale "TEATRO EVENTO SOCIETA' COOPERATIVA" a "TEATRO EVENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"; -----

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale conforme alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (senza modificare la sede e la durata). -----

In conseguenza a quanto sopra deliberato, il Presidente provvede a consegnare a me Notaio il nuovo testo dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata, affinché lo alleggi al presente atto sotto la lettera "B" onde ne costituisca parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dal componente. -----

Il signor Mortari Umberto, nella suindicata qualità: -----

- attesta che sussistono le condizioni per l'iscrizione della società in oggetto nell'Albo delle Società Cooperative ed in particolare nella sezione cooperative sociali; -----

- dichiara che la società non è titolare né di beni immobili né di beni mobili registrati. -----

Nell'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18,28. -----

Le spese di questo atto e sue conseguenti sono a carico della società. -----


Il presente atto è esente dall'imposta di bollo a norma dell'art. 19 della tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni. -----

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e completato di mia mano su fogli uno per pagine quattro fin qui, è stato da me letto al componente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 18,30. -----


F. lo: UMBERTO MORTARI - FEDERICO TONELLI, NOTAIO -----

FOGLIO DI PRESENZA ALL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'  
"TEATRO EVENTO SOCIETA' COOPERATIVA"  
in data 8 novembre 2010


**ORGANO AMMINISTRATIVO**  
Amministratore Unico

MORTARI UMBERTO 


**SOCI**

MORTARI UMBERTO 


ANDREOLI STEFANO

BERTONI MASSIMO 

BIANCHI MARIO DELEGA A GALASSI SERGIO

BARTOLINI CRISTINA 

BERTONI SARA DELEGA A BERTONI MASSIMO

GALASSI SERGIO 

MADRIGALI MASSIMO 

TZVETKOVA TZVETELINA DELEGA A BARTOLINI CRISTINA





NOTAIO  
FEDERICO TONELLI

ALLEGATO "B" AL N. 34023/19927 DI REP.

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 E' costituita una società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

"TEATRO EVENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa e' a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381.

1.2 La sede della società e' posta in Vignola (MO).

1.3 Il trasferimento della sede in altro Comune, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità locali con rappresentanza stabile, costituiscono modifica dell'atto costitutivo e competono alla assemblea dei soci.

All'organo amministrativo compete sia il trasferimento della sede sociale ad altro indirizzo nel medesimo Comune, sia la istituzione e la soppressione di altre unità locali, quali centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie; l'assemblea dei soci ha comunque la facoltà di decidere in merito; le delibere di cui sopra devono essere depositate al Registro delle Imprese competente.

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2.2 Compete all'Assemblea dei soci sciogliere la società, deliberandone la messa in liquidazione.

### SCOPO - OGGETTO

3.1 Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

3.2 La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 5.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

3.3. Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a



mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi: -----

a) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore al limite previsto dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente; -----

b) le riserve non possono essere distribuite fra i soci; -----

c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

4.1 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, -----

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. -----

4.2 La cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alle sue organizzazioni periferiche, accettandone gli statuti, i principi della cooperazione, la carta dei valori ed il codice etico di comportamento. -----

La cooperativa può inoltre aderire ad organismi economici o sindacali che si propongano iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. -----

5.1 Oggetto della cooperativa sono le attività socio educative di cui all'articolo uno, primo comma lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti: -----

- contribuire, in collaborazione con le istituzioni e le strutture, alla formazione, allo sviluppo e alla valorizzazione di una cultura per l'età evolutiva, in particolare del teatro per ragazzi e giovani, con particolare riguardo all'aspetto educativo, anche mediante la gestione di servizi culturali, sperimentazioni didattiche, laboratori di creatività e di animazione con particolare attenzione alla fascia di età compresa tra i tre e i diciotto anni, dando il massimo rilievo all'innovazione ed alla sperimentazione teatrale ed artistica in genere; -----

- produrre, allestire e gestire spettacoli teatrali dal vivo, spettacoli radiotelevisivi, cinematografici musicali in genere, per l'infanzia, la gioventù, gli adulti; -----

- animazioni in contesto extra scolastico nell'ambito dell'educazione: alla pace, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, al consumo consapevole, al benessere psico-fisico, allo sviluppo sostenibile, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente; -----

- la gestione di centri per l'infanzia con attività teatrali e ricreative; -----

- l'ideazione, la gestione e l'esecuzione di attività laboratoriali, rivolte agli allievi di scuole di ogni ordine e grado per lo sviluppo delle attività manuali e creative; -----

- l'organizzazione e la realizzazione di corsi di aggiornamento rivolti in particolare al personale della scuola e di corsi di formazione professionale riguardante il suddetto settore; -----

- la costituzione e gestione di scuole per formazione professionale in ambito teatrale e culturale; l'attività di formazione e orientamento anche attraverso progetti sostenuti da istituzioni locali, nazionali ed internazionali; -----

- la diffusione della propria attività mediante pubblicazioni e prodotti editoriali anche multimediali. -----

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) acquistare, istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;

b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) concedere avalli cambiali, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

5.2 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, purché iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo amministrativo; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

#### SOCI

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

6.2 Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

6.3 Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che ao-



biano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge. Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

6.4 E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

6.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

6.6 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa:

a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristor-

no, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non potrà essere eletto amministratore e non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2476 c.c.

6.8 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

6.9 L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6.10 Chi intende essere ammesso come socio, se trattasi di persona fisica, dovrà presentare domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio appartenente alla categoria speciale di cui sopra. Per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.

La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica dovrà precisare le seguenti informazioni:

a) denominazione/ragione sociale, forma giuridica, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e a sottoscrivere la domanda;

c) ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comun-





que essere inferiore no' superiore ai limiti di legge e di statuto.

6.11 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 21, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

6.12 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento interno".

7.1 E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato o autonomo a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso dell'organo amministrativo, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

#### RECESSO - ESCLUSIONE

8.1 La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

9.1 Qualora la società sia costituita a tempo indeterminato, il socio può recedere quando lo desidera con un preavviso di un anno, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accettare il recesso con termine ridotto ed anche con effetto immediato.

9.2 Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di